



Estratto sintetico

DL 6 agosto 2021 n. 111 e DL 10 settembre 2021 n. 122

Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche

- ✓ Nell'anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull'intero territorio nazionale, i servizi educativi per l'infanzia e l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza.
Le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza.
- ✓ Per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività e per prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, sono adottate, in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, e nelle università, le seguenti misure minime di sicurezza:
 - a) è obbligatorio l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (l'uso della mascherina è obbligatorio a partire dalla scuola primaria), ad eccezione dei bambini di età inferiore ai sei anni (scuola dell'infanzia), per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi;
 - b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e si consiglia di igienizzare periodicamente le mani;
 - c) è vietato accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
- ✓ In presenza di casi con sintomi indicativi di infezione acuta delle vie respiratorie, personale scolastico o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica procedura: il soggetto interessato viene isolato in "aula covid" e invitato a raggiungere la propria abitazione, contestualmente si attiva la procedura di segnalazione e contact tracing da parte

Progetto: Servizi per l'immigrazione in rete - 2283757

Con il contributo di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 117/2017



Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Direzione Generale del terzo settore e della
responsabilità sociale delle imprese

Partenariato



Soggetti associati



della ASL competente. Per i soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di SARS-Cov-2 si attiva il periodo di quarantena precauzionale, tale periodo è variabile in relazione alla composizione delle classi, in particolare se nelle stesse tutti gli studenti abbiano completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità.

- ✓ Nel caso di istituzione di zone rosse o arancioni, nazionali o locali o per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, dovute all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica, la didattica in presenza non potrà essere garantita. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
- ✓ **Certificazioni verdi COVID-19 (green pass) in ambito scolastico:**

Dal 1° settembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19.

Al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19; tale disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione.

La certificazione verde COVID-19 non è richiesto ai soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 viene omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata; in luogo della “certificazione verde COVID-19” viene rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione a tutti gli effetti utile a consentire l’accesso ai servizi e alle attività scolastiche.

Progetto: Servizi per l’immigrazione in rete - 2283757

Con il contributo di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 117/2017



Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Direzione Generale del terzo settore e della
responsabilità sociale delle imprese

Partenariato**Soggetti associati**

✓ **Indicazioni:**

Restare a casa in presenza di febbre superiore a 37,5° o di altri sintomi (es. tosse, cefalea, nausea/vomito/diarrea, difficoltà respiratorie, rinorrea-congestione nasale, perdita dell'olfatto o alterazione del gusto) e informare tempestivamente il proprio pediatra o medico di base, nonché i referenti dell'Istituzione scolastica; vanno assunte identiche precauzioni anche se un proprio convivente presenta sintomi riconducibili all'infezione da Covid 19.

✓ **Spostamenti da e per l'Estero**

Da gennaio 2020, perdura in tutto il mondo l'emergenza sanitaria causata da COVID-19. Tutti coloro che intendano recarsi all'estero, indipendentemente dalla destinazione e dalle motivazioni del viaggio, devono considerare che qualsiasi spostamento, in questo periodo, può comportare un rischio di carattere sanitario.

In particolare, nel caso in cui sia necessario sottoporsi a test molecolare o antigenico per l'ingresso in Italia o per il rientro nel nostro Paese da una destinazione estera, si rammenta che i viaggiatori devono prendere in considerazione la possibilità che il test dia un risultato positivo. In questo caso, non è possibile viaggiare con mezzi commerciali e si è soggetti alle procedure di quarantena e contenimento previste dal Paese in cui ci si trova. Tali procedure interessano, con alcune possibili differenze dovute alle diverse normative locali, anche i cosiddetti "contatti" con il soggetto positivo, che sono ugualmente sottoposti a quarantena/isolamento dalle autorità locali del Paese in cui ci si trova e che, a tutela della salute pubblica, potranno far rientro in Italia al termine del periodo di isolamento previsto. Si raccomanda, pertanto, di pianificare con massima attenzione ogni aspetto del viaggio, contemplando anche la possibilità di dover trascorrere un periodo aggiuntivo all'estero, nonché di dotarsi di un'assicurazione sanitaria che copra anche i rischi connessi a COVID-19.

La normativa italiana, in relazione all'andamento dell'epidemia nei diversi contesti, ha classificato i rientri dall'estero su cinque elenchi di Paesi per i quali sono previste differenti misure, è bene verificare, prima della partenza, le misure specifiche adottate per la propria destinazione (<https://www.esteri.it/mae/it>).

Progetto: Servizi per l'immigrazione in rete - 2283757

Con il contributo di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 117/2017



Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Direzione Generale del terzo settore e della
responsabilità sociale delle imprese